

# **Sentenza del 11 settembre 2020 – Presidente: Dott. Raffaele Del Porto – Giudice Relatore: Dott. Lorenzo Lentini**

Ai  
fini della valutazione della competenza del tribunale  
correttamente adito  
secondo i criteri di competenza di cui al d.lgs. 168/2003, in  
difetto di  
espressa previsione legislativa, la chiamata in garanzia di un  
soggetto avente  
personalità giuridica di diritto straniero non può determinare  
l'incompetenza  
sopravvenuta, né con  
riferimento alla causa di garanzia, ove la chiamata del terzo  
sia stata  
autorizzata dal giudice al fine di realizzare il *simultaneus  
processus*, né tantomeno in relazione alla  
causa principale, rispetto alla quale la società straniera non  
è neppure parte  
(conf. Trib.  
Bologna, 7 marzo 2018, Trib. Brescia, ord. 16.2.2019).

La  
responsabilità dell'organo di amministrazione nell'ambito di  
una operazione di  
acquisizione societaria che si è rilevata successivamente  
economicamente  
sfavorevole non può essere ravvisata per il solo fatto che  
esso non ha  
abbandonato l'operazione, ma deve essere valutata alla luce

delle modalità con  
le quali sono stati gestiti i rischi emersi dalle analisi di *due diligence*, dovendosi ricordare che l'attività di impresa presenta rischi intrinseci che non possono essere del tutto azzerati e certi settori, come quelli ad elevata vocazione tecnologica (*caratteristica che connotava l'attività della società in esame*) risultano naturalmente più rischiosi di altri. (Nel caso di specie, il collegio ha valutato favorevolmente la scelta dell'organo di amministrazione di strutturare diversamente l'operazione a fronte dei profili di attenzione segnalati nel report della due diligence optando per una soluzione che fornisca ulteriori elementi informativi idonei a supportare la congruità del valore economico dell'operazione concordata tra le parti).

In presenza di situazioni di conflitto di interessi in capo ad alcuni amministratori tali da far ritenere il principio della *business judgment rule* non pienamente applicabile all'operazione, l'adozione di una serie di misure "rafforzate", procedurali e di *governance*, possono essere idonee a sterilizzare i rischi associati alla stessa. ( Nel caso di specie, il collegio ha ritenuto che l'adozione di misure rafforzate quali: l'affidamento ad un professionista indipendente del compito di accertare la congruità del prezzo dell'operazione dal punto di vista dell'acquirente, la costituzione di un

*comitato ristretto  
composto da consiglieri disinteressati, il coinvolgimento del  
collegio  
sindacale e il mancato voto in consiglio da parte degli  
amministratori  
portatori di interessi in conflitto, siano state idonee a  
sterilizzare i rischi  
connessi alla presenza situazioni di conflitto di interesse  
che riguardavano  
l'operazione in questione).*

La mancata  
attivazione della clausola contrattuale di indennizzo da parte  
degli  
amministratori previsto nel contratto di acquisizione della  
quota di  
partecipazione rappresenta una perdita di chance, impendendo  
alla società la  
chance di ottenere ristoro del pregiudizio subito, in via  
amichevole o a  
seguito di contenzioso. In questa ipotesi, le valutazioni in  
punto di nesso  
eziologico impongono di ritenere sussistente il danno – in  
conseguenza  
dell'omissione – solo qualora l'applicazione di criteri  
probabilistici porti ad  
accertare che, in mancanza dell'omissione stessa, il risultato  
vittorioso  
sperato sarebbe stato ottenuto (conf. Cass. n.22026/04, Cass.  
n. 10966/04, Cass. n. 21894/04, Cass. n. 6967/06,  
Cass. n. 9917/2010). La prova della sussistenza del nesso  
eziologico e del  
danno è a carico del soggetto danneggiato, sul quale in  
riferimento alla  
consistenza della chance incombe l'onere di provare la  
sussistenza di elementi oggettivi e certi dai quali desumere,  
in

termini di certezza o di elevata probabilità e non di mera potenzialità, l'esistenza di un pregiudizio economicamente valutabile (conf. Cass. n. 15385/2011).

### *Principi*

*espressi in ipotesi di rigetto dell'azione di responsabilità sociale promossa dalla società, poi dichiarata fallita in corso causa, nei confronti degli amministratori in carica all'epoca dei fatti, i quali avrebbero concluso, asseritamente in violazione dei doveri propri di amministratori, una operazione di acquisizione di partecipazioni di una società, la quale è risultata economicamente pregiudizievole per la società acquirente avendo registrato la società acquisita un notevole decremento del proprio fatturato sin dall'anno successivo all'operazione.*

### *Nel*

*caso di specie, l'attore lamenta che:*

- 1. gli amministratori avrebbero concluso tale operazione con una società riconducibile ad uno degli amministratori del proprio consiglio di amministrazione, pertanto in presenza di un evidente conflitto di interessi, ad un prezzo di molto superiore rispetto al reale valore della società;*
- 2. la mancata attivazione degli obblighi di indennizzo previsti nel contratto di cessione della quota di partecipazione a fronte della incorrettezza delle dichiarazioni e garanzie rilasciate dalla*

*società venditrice.*

[Sent. 11.09.2020Download](#)

(Massime a cura di Giorgio Peli)